



Condizioni esecutive

Affidamento tramite Accordo quadro biennale
con unico operatore economico per la fornitura, trasporto e consegna di
presidi sanitari per l'Università degli Studi di Catania.

CPV 33140000-3

Il Tecnico Progettista

Il RUP

Visto: Il Dirigente ASeG

Gennaio 2025

Sommario

Art. 1 Definizioni	3
Art. 2. Oggetto.....	3
Art. 3. Importo e descrizione della Fornitura.....	3
Art. 4. Requisiti di partecipazione	4
Art. 5 Variazione delle prestazioni dell'Accordo quadro	4
Art. 6. Revisione prezzi.....	4
Art. 7. Modalità di erogazione della fornitura	4
Art. 8. Sicurezza sul lavoro	5
Art. 9. Obblighi e oneri a carico dell'aggiudicatario	6
Art. 10. Contratto - Stipulazione - Spese	6
Art. 11. Penali	6
Art. 12. Inadempimenti contrattuali e risoluzione dell'Accordo quadro	7
Art. 13 Fatturazione e modalità di pagamento	8
Art. 14 Responsabile Unico del Progetto e Direttore dell'Esecuzione del Contratto	9
Art. 15 – Composizione delle presenti Condizioni esecutive.....	9

Art. 1 Definizioni

Nell'ambito delle presenti Condizioni esecutive si intende per:

- “Stazione appaltante” o “S.A.”: l’Università degli Studi di Catania;
- “Contraente”, “Aggiudicatario”, “Impresa”, “Impresa aggiudicataria”, “Operatore economico” “Ditta”: L’impresa o il Raggruppamento temporaneo di Imprese risultata/o aggiudicataria/o dell’appalto;
- “RUP” o “Responsabile Unico del Progetto”: si intende il soggetto che svolge tutti i compiti relativi alla procedura di affidamento previsti dall’art. 15 del D. Lgs. 36/2023;
- “DEC” o “Direttore dell’Esecuzione del Contratto”: si intende il soggetto, nominato dal RUP, che è preposto al coordinamento, alla direzione e al controllo tecnico contabile e amministrativo dell’esecuzione del contratto, previsti dall’art. 114 del D. Lgs. 36/2023;
- “Offerta”: l’insieme delle dichiarazioni e dei documenti, di carattere amministrativo, tecnico, economico, che l’Operatore economico ha presentato ai fini della partecipazione alla procedura indetta dall’Università degli Studi di Catania;

Art. 2. Oggetto

Il presente documento ha per oggetto le norme e le modalità di partecipazione alla procedura di affidamento tramite Accordo quadro biennale con unico operatore economico, disciplinato ai sensi dell’art. 59 del D. Lgs. 36/2023, per la fornitura, trasporto e consegna di Presidi Sanitari per le cassette di primo soccorso dell’Università degli Studi di Catania. Tale affidamento si rende necessario per poter adempiere a quanto previsto dal DM 388/2003.

Art. 3. Importo e descrizione della Fornitura

L’importo stimato dell’appalto per il biennio è di € 16.962,00 oltre IVA al 22%, le specifiche richieste sono riportate nell’allegato **Specifiche tecniche**, la fornitura è definita e quantificata per come riportato negli allegati **Elenco Prezzi** e **Computo metrico**.

Il valore effettivo dell’Accordo quadro sarà determinato dalle prestazioni concretamente richieste e fornite nel corso dell’esecuzione del rapporto contrattuale. L’Aggiudicatario, pertanto, non avrà diritto ad alcun compenso o indennità oltre al corrispettivo maturato per le prestazioni effettivamente eseguite, senza poter avanzare alcuna eccezione o reclamo qualora le quantità ordinate, al termine della fornitura, risultassero diverse da quelle preventivati nei documenti allegati.

La fornitura potrà essere appaltata mediante affidamento diretto ai sensi dell’art. 50 comma 1 lett. b) del d.lgs. 36/2023 e ss.mm.ii., previa manifestazione di interesse.

Art. 4. Requisiti di partecipazione

Gli operatori economici interessati devono possedere i requisiti generali di cui all'artt. 94, 95, 96, 97 e 98 del D.lgs. 36/2023.

Sono comunque esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. n. 165 del 2001.

La mancata accettazione delle clausole contenute nel protocollo di legalità/patto di integrità costituisce causa di esclusione dalla gara, ai sensi dell'art. 1, comma 17 della legge 190/2012.

Art. 5 Variazione delle prestazioni dell'Accordo quadro

Nell'esclusivo interesse della Stazione Appaltante, con riferimento a sopravvenute esigenze nel corso dell'Accordo Quadro, qualora si verifichi la necessità di fornire tipologie di prodotti diversi da quelli indicati specificatamente nelle presenti Condizioni esecutive, l'impresa aggiudicataria si rende disponibile a fornirle al prezzo che verrà concordato per iscritto dalle parti. Nello specifico, su richiesta del Direttore per l'Esecuzione del Contratto, la ditta dovrà inviare apposito preventivo riportante i prezzi unitari dei prodotti oggetto della richiesta suddetta. Il prezzo unitario, a cui verrà applicato il ribasso indicato in sede di offerta, verrà valutato dal Responsabile Unico del Progetto. Qualora il prezzo verrà ritenuto congruo, il RUP, tramite apposito ordine di servizio, ordinerà l'esecuzione della prestazione. L'Ente si riserva la facoltà di richiedere preventivi anche a terzi e decidere a suo insindacabile giudizio l'affidamento del servizio stesso.

Si chiarisce che l'introduzione di nuovi prodotti non altera l'importo complessivo originario del contratto.

Art. 6. Revisione prezzi

Nel caso si verifichino particolari condizioni di natura oggettiva, che determinano una variazione del costo della fornitura, ai sensi dell'art. 60 del D. Lgs. 36/2023, i prezzi sono aggiornati, in aumento o in diminuzione, sulla base dei prezzi rilevati dall'ISTAT. La revisione dei prezzi è riconosciuta se le variazioni accertate risultino superiori al 5% dell'importo complessivo e operano nella misura dell'80% della variazione stessa, in relazione alle prestazioni eseguite.

Art. 7. Modalità di erogazione della fornitura

Al fine dell'espletamento della consegna, l'operatore economico organizza la consegna sulla base delle richieste inviate dal DEC presso l'Area dei Servizi Generali dell'Università degli Studi di Catania, utilizzando i mezzi necessari per il loro trasporto, nel rispetto della tempistica indicata successivamente.

Le consegne dovranno essere effettuate dal lunedì al venerdì all'interno della fascia oraria compresa tra le ore 8:30 e le ore 13:30, compatibilmente con l'attività lavorativa del personale preposto a seguire le operazioni di consegna/ricezione delle merci.

Si fa presente che l'Amministrazione non fornirà personale di manovalanza per le operazioni di movimentazione e carico dei materiali dal mezzo di consegna al relativo deposito di stoccaggio.

Per l'espletamento di detta fornitura l'operatore economico deve attenersi a tutte le norme di legge in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro e nominare una persona di riferimento che si interfacerà con l'Amministrazione Universitaria.

La Ditta dovrà effettuare le forniture richieste entro e non oltre 30 (trenta) giorni lavorativi dalla richiesta, onde evitare l'applicazione delle penali di cui all'Art. 11 - Penali.

Il singolo servizio di consegna potrà coprire, ovviamente, di volta in volta una o più strutture dell'Ateneo di Catania comprese le sedi di Ragusa e Siracusa.

Nel periodo di esecuzione del contratto il numero delle sedi di consegna potrà subire variazioni, in aumento e/o in diminuzione, anche l'ubicazione delle sedi potrà essere modificata nel corso del contratto.

L'Amministrazione si riserva altresì la facoltà, anche in applicazione di norme legislative, di rendere inoperante il contratto per quelle sedi che non dovessero più essere di competenza dell'Università degli Studi di Catania o parimenti di estendere il contratto ove si desse luogo all'istituzione od all'assunzione di nuove competenze.

I prodotti forniti dovranno essere accompagnati da:

- Schede tecniche riportanti caratteristiche dei prodotti e loro aderenza alle normative vigenti in Lingua italiana;
- Documento di trasporto, tassativamente almeno in duplice copia, una delle quali, firmata dall'addetto alla ricezione delle merci, sarà restituita alla Ditta quale ricevuta.

Il documento di trasporto dovrà obbligatoriamente riportare:

- 1) luogo di consegna della merce;
- 2) data e numero d'ordine;
- 3) indicazione del prodotto inviato con relativa quantità;

In mancanza di tali dati, non saranno accettati reclami da parte del fornitore qualora la merce venisse respinta.

Art. 8. Sicurezza sul lavoro

L'impresa aggiudicataria è tenuta al rispetto del D. Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii. in materia di sicurezza e, dove necessario, dovrà intervenire con personale appositamente formato in materia,

dotato dei necessari Dispositivi di Protezione Individuale e munito di cartellino di riconoscimento.

Art. 9. Obblighi e oneri a carico dell'aggiudicatario

Sono a carico del contraente gli oneri e gli obblighi di seguito elencati:

- disponibilità di risorse umane adeguate e necessarie per numero e qualità;
- disponibilità di mezzi d'opera, attrezzature, materiali necessari;
- disponibilità di un responsabile in grado di seguire la buona esecuzione del lavoro e di tenere i necessari contatti con l'Amministrazione fino ad ultimazione contratto;
- adozione di provvedimenti e cautele necessarie per evitare danni ai beni pubblici e privati;
- osservanza della normativa sulla sicurezza e l'igiene relativamente ai rischi specifici connessi al contratto nonché adozione delle misure di prevenzione;
- osservanza della normativa su assunzione, retribuzione, previdenza ed assistenza, assicurazione, sicurezza dipendenti e collaboratori.

Art. 10. Contratto - Stipulazione - Spese

Sono a carico del contraente le eventuali spese inerenti e conseguenti alla stipula contrattuale.

Sono, inoltre, a carico tutti gli oneri e obblighi di contratto.

Sono a carico dell'Amministrazione soltanto il corrispettivo di contratto e quanto per legge spettante.

Art. 11. Penali

Le penali saranno applicabili per ritardo o mancata esecuzione della fornitura. Per ogni giorno di ritardo nella consegna dei prodotti ordinati, nel caso in cui la mancata effettuazione o il ritardo o l'irregolarità delle prestazioni sia imputabile all'Appaltatore, l'Amministrazione applicherà una penale pari al 1% dell'importo della specifica tranne di fornitura, fino alla concorrenza massima del 10% di detto importo.

Oltre tale percentuale massima, l'Università ha la facoltà di provvedere autonomamente all'acquisizione della fornitura oggetto dell'Accordo Quadro, avvalendosi anche di un soggetto terzo. In tal caso all'Appaltatore saranno applicate, oltre alla penale maturata, le eventuali spese aggiuntive sostenute dall'Università.

L'importo delle penali combinate dovrà essere versato nel termine di 10 giorni naturali e consecutivi dalla data in cui l'Appaltante comunicherà formalmente l'inadempimento. Decorso infruttuosamente tale termine l'Appaltante provvederà, senza bisogno di messa in mora e con semplice provvedimento amministrativo *ad nutum*.

Tutte le contestazioni dalle quali discendano termini perentori, saranno eseguite mediante formale comunicazione.

Art. 12. Inadempimenti contrattuali e risoluzione dell'Accordo quadro

Ogni inadempienza agli obblighi contrattuali è specificamente contestata all'Appaltatore, a mezzo di formale comunicazione. Entro 3 giorni dalla data della suddetta comunicazione l'Appaltatore può presentare eventuali osservazioni; decorso il suddetto termine l'Università, qualora non riceva giustificazioni oppure, ricevutele, non le ritenga valide, a sua discrezione, applicherà le penali di cui al precedente Art. 11, o comunque adotterà le determinazioni ritenute più opportune.

La risoluzione dell'Accordo quadro è disciplinata dall'art. 122 del D. lgs. 36/2016 e ss.mm.ii.

L'Università ha diritto di risolvere l'Accordo quadro di diritto ex art. 1456 del Codice Civile mediante raccomandata A/R o PEC, senza bisogno di messa in mora e di intervento del magistrato, nei seguenti casi:

- cumulo da parte dell'Appaltatore di una somma delle penalità superiore al 10% del valore dell'Accordo quadro;
- fallimento, amministrazione controllata, concordato preventivo e liquidazione coatta amministrativa dell'Appaltatore;
- frode nell' esecuzione del contratto;
- stato di inosservanza dell'Appaltatore riguardo ai debiti contratti per l'esercizio della propria impresa e lo svolgimento della fornitura;
- manifesta incapacità nell'esecuzione della fornitura;
- inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie delle maestranze nonché ai contratti collettivi di lavoro;
- cessione, anche parziale, della fornitura al di fuori dei casi espressamente consentiti dal presente capitolo e dalla legislazione vigente;
- sospensione della fornitura da parte dell'Aggiudicatario senza giustificato motivo;
- ripetuti ritardi della fornitura, anche non consecutivi, tali da compromettere la buona riuscita delle prestazioni;

In caso di risoluzione dell'Accordo quadro per inadempienza dell'Appaltatore verranno riconosciuti a quest'ultimo solo gli importi corrispondenti alla quota parte della fornitura effettuata ed accettato dalla Stazione Appaltante.

L'Appaltatore dovrà in ogni caso risarcire all'Università qualsiasi danno diretto e indiretto che possa comunque derivare dall'inadempienza dell'Appaltatore stesso.

Rimane ferma la facoltà da parte dell'Università di procedere d'ufficio in tutti i casi sopra indicati.

Ogni contestazione in merito alla legittimità del provvedimento di risoluzione dell'Accordo quadro o di esecuzione d'ufficio potrà riguardare soltanto il risarcimento e non l'annullamento del

provvedimento adottato dall'Università e non potrà essere invocata dall'Aggiudicatario stesso per rifiutare o ritardare l'adempimento dell'obbligo di completare immediatamente la fornitura in essere.

Nell'ipotesi di risoluzione contrattuale, l'Università, oltre all'applicabilità delle penalità previste, procede all'incameramento della cauzione prestata, all'eventuale esecuzione in danno, salvo il risarcimento degli eventuali ulteriori danni.

Art. 13 Fatturazione e modalità di pagamento

Il pagamento del corrispettivo sarà effettuato in via posticipata nei termini di legge, dietro trasmissione di regolari fatture, e subordinato alla certificazione comprovante l'assolvimento degli obblighi previdenziali e assistenziali (DURC) ed al rilascio dell'attestazione di regolare esecuzione a fronte della verifica della fornitura in termini di quantità e qualità.

La fattura, obbligatoriamente redatta in forma elettronica secondo le vigenti disposizioni di legge (legge 24.12.2007 n. 244; Decreto 07.03.2008; Decreto 03.04.2013 n. 55, pubblicato in G.U. n. 118 del 22.05.2013), dovrà essere trasmessa esclusivamente attraverso il Sistema di Interscambio (SdI) gestito dall'Agenzia delle Entrate, e dovrà riportare tutti i dati obbligatori richiesti dal sistema, tra cui le seguenti informazioni e i seguenti codici:

- CIG;
- Codice amministrazione destinataria (UFYX1G);
- Riferimento amministrativo;
- il nome della struttura destinataria della fornitura;
- il numero del buono d'ordine/contratto applicativo;
- riferimento documento di trasporto (DDT);
- il tipo di prodotto fornito;
- il prezzo unitario in euro;
- quantità;
- IVA solo se dovuta;
- importo totale per tipologia di prodotto in euro;
- importo totale.

Ciascuna fattura dovrà contenere esclusivamente ordini facenti parte del medesimo buono d'ordine/contratto applicativo.

Qualora le fatture non risultino conformi al materiale consegnato e/o ordinato, l'operatore economico aggiudicatario dovrà procedere, attraverso l'emissione di apposita nota di credito, allo storno, totale o parziale, degli importi contestati entro e non oltre i 7 giorni dal ricevimento della comunicazione dell'errore riscontrato dalla struttura ordinante.

L'Appaltatore, sotto la propria esclusiva responsabilità, renderà tempestivamente note all'Università le variazioni che si verificassero circa le modalità di accredito delle proprie spettanze; in difetto di tale comunicazione l'Appaltatore non potrà sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi dei pagamenti, né in ordine ai pagamenti già effettuati, che si intendono pertanto quietanzati.

Eventuali rilievi e contestazioni concernenti le modalità di fatturazione e la regolare esecuzione della fornitura, notificati all'Appaltatore tramite posta elettronica certificata (PEC), determinano la sospensione del termine di pagamento di cui sopra, relativamente alla/e fattura/e contestata/e. La sospensione del termine di pagamento delle fatture si intenderà cessata a decorrere dalla data della dichiarazione del Direttore dell'Esecuzione del Contratto e del RUP attestante l'avvenuto adempimento da parte dell'Aggiudicatario.

Art. 14 Responsabile Unico del Progetto e Direttore dell'Esecuzione del Contratto

Ai fini della corretta gestione della fornitura oggetto dell'Accordo quadro sono preposti i seguenti soggetti:

- Responsabile Unico del Progetto (RUP);
- Direttore dell'Esecuzione del Contratto (DEC);

I predetti soggetti, svolgono i compiti loro attribuiti dalla legge e secondo le modalità ivi previste.

Art. 15 – Composizione delle presenti Condizioni esecutive

Le presenti Condizioni esecutive constano di n° 14 articoli.

Parte integrante sono i seguenti allegati:

- A) Computo metrico estimativo.*
- B) Elenco prezzi.*
- C) Specifiche tecniche.*